

N. R.G. 9-1/2023 P.U. Concordato Minore

R.G. 2/2023-Conv. Trib.
Dichiarato - omologato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Bruno Casciarri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE
art. 80 CCII

Nel procedimento unitario n. 9-1/2023 promosso da ZANNONER ALDO,
nato a Padova il 17/02/57 e residente a Treviso, via J. Riccati, n. 30, (cf.
ZNNLDA57B17G224E), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cruciat
con ricorso depositata in data 4-1-2023;

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente "formulata tramite un OCC", risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto il ricorrente è residente in Treviso;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:
 - il ricorrente è soggetto sovraindebitato che svolge attualmente attività professionale come socio accomandatario della Wolf Trade Sas di Zannoner Aldo & C. e l'indebitamento deriva dalla pregressa attività di imprenditore individuale; la sua posizione non può, quindi, essere assimilata a quella di consumatore (in senso conforme Tribunale di Ancona 10-1-2023);



- la proposta consente allo Zannoner di proseguire l'attività professionale;
- la proposta prevede l'apporto di risorse esterne;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI, nonché l'attestazione resa sempre dall'OCC a norma dell'art. 75.2 CCI per il degrado dei privilegiati;
- l'OCC ha provveduto – se pur in ritardo- alla comunicazione di cui all'art. 76.4 CCI;

- la proposta prevede:

- un attivo stimato costituito da una quota immobiliare (E. 43.500,00), una quota societaria (E.15.000,00) e un credito fiscale (per un totale di E. 67.353,70), oltre l'apporto di finanza esterna per E. 5.000,00 (tot. 72.354,00);
- un passivo stimato di circa E. 450.000,00;
- il pagamento, successivamente all'omologa ed entro 90 giorni dalla liquidazione della quota immobiliare:
 - ✓ integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito il ricorrente;
 - ✓ del 100% dei creditori privilegiati fino al grado 8;
 - ✓ del 12,63% dei creditori privilegiati di grado 18;
 - ✓ dell'1,04% per i creditori chirografari per natura o perchè degradati
- indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

- con decreto in data 27/03/2023 questo Giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione a tutti i



creditori della proposta e del decreto a cura del Gestore e onerando quest'ultimo di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni;
- con relazione in data 12/04/2023 il Gestore ha comunicato, in particolare, che:

- ✓ la percentuale di voti negativi è dell'85,22% per l'importo di E. 380.946,81 (di cui 24,15% ADE Treviso, 60,69% ADE Venezia e 0,38% Regione Veneto);
- ✓ la percentuale di voti favorevoli è del 14,79% per l'importo di E. 60.048,84;
- ✓ ADE Treviso ha contestato la convenienza della proposta;
- ✓ in relazione alla posizione espressa da ADE, ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79 comma 1 CCI, è applicabile il c.d. cram down fiscale ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII;

considerato che:

1. non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI: il ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode in danno dei creditori;
2. il piano risulta fattibile ovvero non emergono elementi da cui inferire la sua manifesta inettitudine a conseguire gli obiettivi previsti;
3. il concordato non risulta approvato dalle maggioranze di cui all'art. 79 CCI e la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria/degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 comma 1;



4. l'ADE di Treviso ha espressamente contestato la convenienza della proposta per i seguenti motivi:

4.1 maggior valore di stima dell'immobile (E. 58.000,00) rispetto all'offerta in atti di E. 43.500,00;

4.2 maggior valore della quota di Wolf Trade Sas rispetto all'offerta di E. 15.000,00 tenuto conto dei valori delle operazioni attive IVA di E. 191.714 per il 2022 e di E. 189.760 per il 2021;

4.3 possibilità in caso di liquidazione di continuare ad acquisire la quota di un quinto dello stipendio (attualmente pari a E. 370,00; per tre anni E. 13.320,00) e la liquidità del conto corrente (E. 1.960,45);

4.4 la quantificazione dell'attivo in caso di liquidazione ammonterebbe a circa E. 102.134,14, ben superiore al piano di concordato (E. 72.354,00)

ritenuto, quanto alla mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, che la specifica relazione del Gestore dimostri che la proposta risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti ragioni:

- a. nel caso di liquidazione la vendita dell'immobile è assoggettata a procedura competitiva come nel piano di concordato e, pertanto, eventuali rialzi rispetto all'offerta in atti andranno ad aumentare l'attivo a favore della massa; non vi è alcuna certezza che nell'ambito liquidatorio l'immobile possa essere aggiudicato a un prezzo maggiore rispetto all'offerta e, quindi, la procedura coattiva non garantisce in alcun modo un maggior realizzo;
- b. correttamente il Gestore, in assenza di cespiti attivi, ha valutato pari a zero il valore della quota di Wolf Trade Sas tenuto conto che si tratta di società in accomandita attraverso la quale Aldo Zannoner svolge la



sua attività di agente e che in assenza del suo apporto non ha alcun valore (l'imponibile IVA –prossimo a E. 200.000,00 -non dimostra che la società abbia un valore apprezzabile ma solo l'entità dei ricavi); deve poi considerarsi che attraverso la società Zannoner può proseguire la sua attività e i creditori beneficiano dell'apporto di E. 15.000,00;

- c. anche ipotizzando che la quota del prelievo sullo stipendio di Zannoner rimanga costante, i maggiori introiti derivanti dalla finanza esterna (E.5.000,00) e dall'importo di E. 15.000,00 per la quota societaria consentono secondo i calcoli del Gestore (tabella a pag. 7 della relazione 12-4-2023) un risultato netto positivo di E. 4.719,55; con la liquidazione della società è, poi, ragionevole ipotizzare un calo degli introiti per Zannoner;

ritenuto, pertanto, che:

- la domanda sia ammissibile ed il piano sia fattibile;
- il concordato minore proposto risulti approvato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79 e 80 co. 3 CCII, avendo ottenuto una percentuale di voti favorevoli e da silenzio-assenso pari al 14,79% e sussistendo i presupposti per l'applicazione del cram down nei confronti dell'ADE di Treviso e di Venezia e della Regione Veneto per un'ulteriore percentuale di voti pari all'85,21;
- sussistano i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. **omologa** la proposta di concordato minore di ZANNONER ALDO, nato a Padova il 17/02/57 e residente a Treviso, via J. Riccati, n. 30, (cf. ZNNLDA57B17G224E) alle condizioni indicate nel ricorso;



- II. **dispone** la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del tribunale e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;
- III. **dispone**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;
- IV. **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- V. **dispone** che il Gestore:
- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
 - riferisca ogni sei mesi (a partire dal 31/10/2023) al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
 - formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e



correttamente eseguito e chiedi altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;

- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

VI. **richiama** l'art. 81 co. 3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);

VI. **dichiara** chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Treviso, li 24 aprile 2023.

Il Giudice

Bruno Casciarri



